



46617/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 08/05/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALDO FIALE

Dott. RENATO GRILLO

Dott. SILVIO AMORESANO

Dott. VITO DI NICOLA

Dott. SANTI GAZZARA

- Presidente - SENTENZA
N. 1265/2014
- Rel. Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 23149/2011
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PARASMO PASQUALE N. IL 09/09/1948

avverso la sentenza n. 89/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
09/11/2010

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
~~lette~~/sentite le conclusioni del PG Dott. *F. Balda*.

negato

Udit i difensor Avv.;

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza del 9 ottobre 2010 la Corte di Appello di Roma, decidendo in sede di rinvio disposto da questa Corte Suprema con sentenza del 25 maggio 2010, con la quale era stata annullata l'ordinanza del 20 luglio 2009 che aveva dichiarato inammissibile la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di PARASMO Pasquale, rigettava la domanda da questi proposta per la ingiusta detenzione inframuraria patita dal 28 al 31 gennaio 1995, seguita dalla detenzione in regime di arresti domiciliari sino al 27 giugno 1995 in ordine ai reati di usura ed estorsione.

1.2 Osservava la Corte territoriale come nel caso in esame la condotta antecedente all'adozione della misura cautelare posta in essere da PARASMO fosse stata connotata da grave negligenza ed imprudenza idonea ad indurre e condizionare l'autorità giudiziaria nella emissione del provvedimento restrittivo.

1.3 Avverso il detto provvedimento propone, ancora una volta, ricorso il nominato PARASMO Pasquale a mezzo del proprio difensore, di fiducia lamentando carenza di motivazione con riferimento alla asserita condotta gravemente colposa in quanto la Corte distrettuale avrebbe tenuto conto di condotte non comprese nel capo di imputazione, dato che l'arresto del PARASMO nella flagranza dei reati di estorsione ed usura era avvenuto limitatamente ad altri episodi meglio descritti nei capi 1 e 11 della incolpazione provvisoria riferibili alla vicenda che vede protagonista quale persona offesa tale VALERIO. Inoltre a giudizio della difesa la Corte territoriale sarebbe incorsa in vizio di omessa motivazione in ordine alla valutazione della condotta posta in essere dal PARASMO dopo l'esecuzione della misura, condotta caratterizzata da spirito di collaborazione nel tentativo di fare chiarezza sull'episodio.

1.4 Con memoria ex art. 611 cod. proc. pen. la difesa ha reiterato le considerazioni svolte nel ricorso, in particolare evidenziando l'assenza di motivazione da parte della Corte distrettuale circa i comportamenti positivi posti in essere dal PARASMO dopo l'emissione della misura cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. La Corte distrettuale, chiamata a verificare la sussistenza delle condizioni legittimanti la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, ha operato una valutazione a tutto campo in cui sono stati enucleati alcuni comportamenti del PARASMO caratterizzati da una elevatissima dose di imprudenza per essersi egli avvalso dell'ausilio di soggetti appartenenti ad organizzazioni criminali al fine di attuare le minacce rivolte verso alcuni soggetti cui aveva dato in prestito consistenti somme di denaro che non gli erano state restituite. Detti comportamenti, come correttamente evidenziato dalla Corte di merito, erano tali da esplicitare una efficacia sinergica nella instaurazione e successivo mantenimento della misura cautelare, senza che

avesse incidenza il fatto che tali comportamenti fossero coincidenti con quelli esaminati in sede penale.

2.1 Premesso che compito del giudice investito della domanda di riparazione per ingiusta detenzione è quello di verificare la condotta tenuta dal ricorrente sia prima che dopo la perdita della sua libertà personale onde stabilire, con valutazione *ex ante*, non già se tale condotta integri gli estremi del reato, quanto se essa abbia costituito il presupposto tale da ingenerare nell'autorità giudiziaria la falsa apparenza della sua configurabilità dando luogo alla detenzione come rapporto di causa ad effetto (in termini Sez. 4^a 11.4.2012, Marino, non massimata), sì da indurre il Giudice per le Indagini Preliminari ad emettere la misura restrittiva, nel caso in esame, con motivazione puntuale, la Corte distrettuale ha analizzato tali comportamenti e segnatamente proprio quelli che vedevano protagonista passivo il VALERIO che ha parlato di minacce provenienti da terzi (si tratta proprio delle persone delle quali il PARASMO si sarebbe avvalso per attuare e rendere credibili le minacce in modo da aumentare la forza pressoria sulle vittime – vds. pag. 4 dell'ordinanza impugnata), oltre a quelli attuati con modalità eterogenee nei confronti di altre vittime che puntualmente e con dovizia di particolari avevano narrato delle intimidazioni subite indirettamente provenienti dal PARASMO tramite terzi a lui vicini.

2.2 La censura contenuta nel ricorso non tiene conto di tali dati dal momento che afferma che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del comportamento causale tenuto dal PARASMO tale da incidere sulla determinazione della Autorità Giudiziaria ad emettere il provvedimento restrittivo, ma si sarebbe limitata ad esaminare l'aspetto penale della vicenda in termini di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza: si tratta di censura priva di fondamento, avendo invece la Corte analizzato la condotta (anche) sotto l'aspetto delle incidenza causale ai fini della adozione della misura restrittiva.

3. Quanto poi alle ulteriori notazioni difensive contenute nella memoria in cui si afferma l'assenza di motivazione da parte del giudice distrettuale della condotta postuma del PARASMO, i rilievi non hanno pregio in quanto attengono ai chiarimenti che il PARASMO avrebbe fornito al Giudice onde dimostrare l'insussistenza del reato, mentre la Corte, su tale specifico punto, ha avuto modo di evidenziare come decisiva ai fini della determinazione del Giudice all'adozione della misura cautelare fosse la serie di minacce adoperate sotto varie forme dal PARASMO per rientrare nel possesso del denaro da lui preteso, ancorchè non caratterizzato da tassi usurari, ma pur sempre aventi effetto intimidatorio e tali, quindi, da ingenerare il convincimento di una particolare superficialità da parte del PARASMO nell'agire verso le vittime. E i contatti intrattenuti dal PARASMO con noti pregiudicati vengono letti, a ragione, dalla Corte di merito come dati sintomatici di una inclinazione del PARASMO ad intimidire le vittime avvalendosi dell'ausilio di terzi anche per allontanare da sé i sospetti: non dunque contatti generici di incerto significato, ma rapporti continui indicativi di una contiguità stabile del PARASMO con gli ambienti criminali anche questa considerata di decisiva incidenza

ai fini della adozione e del mantenimento della misura risultando del tutto assenti comportamenti postumi di segno positivo.

4. Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma l'8 maggio 2014

Il Consigliere estensore

Renato Grillo



Il Presidente

Aldo Fiale

